

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
SETTORE: AMMINISTRATIVO-CONTABILE



Registro dei Decreti n. 36 / 2015

IL Sindaco

Premesso che:

- l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del C.C. n. 19 del 21/07/2012, ai sensi degli artt. 244 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000;
- con DPR del 25/09/2012 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione e l'amministrazione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, che si è insediato in data 22/10/2012 ed ha avviato la procedura di rilevazione della massa passiva;
- il Ministero dell'Interno con decreto del 08/10/2013 prot.86465 del 10/10/2013, notificato in data 21/11/2013 prot. 7135, ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dal Comune di Succivo e, conseguentemente, sono stati approvati dal Consiglio Comunale il Bilancio di previsione 2012, il Rendiconto 2012, il Bilancio di previsione 2013 ed il rendiconto 2013;
- con deliberazione n. 42 del 05/06/2014 avente n. di protocollo 4282 del 09/06/2014, pubblicata in pari data, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha escluso dalla massa passiva della liquidazione l'istanza prot. 493/2013 del 24/01/2013, proposta dalla Giunta Regionale della Campania, per € 1.337.085,07+ € 43.631,77, oltre altre pretese indicate in istanza;
- il creditore, a seguito del preavviso dell'esclusione, ha intimato all'ente il pagamento di quanto vantato, preannunciando in mancanza, la riscossione coattiva;
- con deliberazione n. 102 del 16/07/2014 avente n. di protocollo 5355 del 18/07/2014, pubblicata in data 21/07/2014, L'Organo Straordinario di Liquidazione ha approvato il Piano di rilevazione della massa passiva e relative tabelle e documenti allegati, nel quale non veniva inserito il debito de quo;
- l'esclusione dalla massa passiva del debito di cui all'istanza prot. 493/2013 e l'esecuzione in danno dell'ente per debiti di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione pregiudica gravemente la gestione stabilmente riequilibrata, vanificando la ratio e la funzione della procedura del dissesto finanziario, che è quella di tenere indenne la gestione ordinaria dall'indebitamento pregresso;
- Con ricorso del 04/08/2014 il Comune di Succivo impugnava dinanzi al TAR Campania Napoli la citata deliberazione n. 42 del 05/06/2014, la nota chiarimenti del Ministero dell'Interno, prot. n. 0075131 del 24/06/2014, pervenuta all'Ente in pari data e acquisita al prot. n. 4736, la deliberazione n. 102 del 16/07/2014 avente n. di protocollo 5355 del 18/07/2014, pubblicata in data 21/07/2014, e relative tabelle e documenti allegati, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente della delibera medesima o con la stessa in correlazione, ivi compreso le eventuali relazioni e attestazioni dei responsabili dei competenti servizi, nonché il preavviso di diniego art. 10-bis L. 241/90, comunque lesivi per l'ente, nonché nei confronti dell'OSL, del Ministero dell'Interno, della Regione Campania ed altri, in quanto illegittimi;
- Il citato ricorso veniva assegnato alla V Sezione dell'adito TAR Campania Napoli, RG n. 4367/2014;
- Successivamente alla proposizione del ricorso di cui sopra, l'Organo Straordinario di Liquidazione, con deliberazione n. 112 del 20/10/2014 adottava il Piano di estinzione delle passività con relative tabelle allegate;
- In data 12/11/2014, veniva pubblicata l'Ordinanza Collegiale n. 5851/2014, notificata in data 21/11/2014, con la quale l'adito Collegio ordinava all'OSL, in persona del presidente p.t., di rideterminarsi, alla stregua dei principi enunciati dal Collegio stesso, in merito al provvedimento impugnato,
- Successivamente alla proposizione del ricorso di cui sopra, Il Ministero dell'Interno, D.A.I.T., Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio 1° Consulenza e Studi Finanza Locale, con nota prot. 0145251 del 25/11/2014 acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 8734 del 04/12/2014, formulava rilievi e richieste istruttorie al citato Piano di estinzione delle passività;
- Con motivi aggiunti al ricorso 4367/2014, il Comune di Succivo proponeva impugnazione avverso e per l'annullamento, previa sospensione: a) per quanto di ragione, della Delibera n. 112 del 20/10/2014

Settore : Amministrativo-Contabile Codice Fiscale : 81000670612 partita i.v.a. : 02491910614
telefono : : 081 - 501.47.24 - fax :- 081- 501.47.33

e-mail : sindaco.tinto@comune.succivo.ce.it - P.E.C. : affarigenerali.succivo@postecert.it

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
SETTORE: AMMINISTRATIVO-CONTABILE



dell'Organo Straordinario di Liquidazione, protocollata il 20/10/2014 al n. 7491, del Piano di Estinzione allegato, di tutti i documenti e le tabelle allegate e/o richiamate; b) per quanto di ragione, della Nota prot. n. 0145251 del 25/11/2014 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, Ufficio Centrale della Finanza Locale, Ufficio 1° Consulenza e studi finanza locale, Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati, contenente rilievi e richieste istruttorie al Piano di Estinzione, e dell'allegato supplemento di istruttoria; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il Comune di Succivo, nonché nei confronti del Ministero dell'Interno, Regione Campania, in quanto illegittimi;

- Successivamente alla proposizione dei suddetti motivi aggiunti, l'OSL, con deliberazione n. 114 del 29/12/2014 prendeva atto dell'ordinanza collegiale n. 5851/2014 del TAR Campania Napoli, sez. V;
- Successivamente alla proposizione dei suddetti motivi aggiunti, l'OSL, con deliberazione n. 115 del 12/01/2015, in riscontro alla citata nota ministeriale prot. 0145251 del 25/11/2014, adottava un nuovo piano di estinzione, con le relative tabelle allegare, depositandola al TAR Campania in data 27/01/2015, unitamente ad ulteriore documentazione, non afferente alla controversia in questione;
- Con motivi aggiunti al ricorso RG n. 4367/2014 il Comune di Succivo proponeva impugnazione per l'esecuzione ed ottemperanza del giudicato formatosi sull'Ordinanza Collegiale n. 5851 del 12/11/2014 del Tar Campania, Napoli, Sez. V, non appellata dalle parti resistenti, nonché per la declaratoria di nullità ed inefficacia, previa sospensione ed adozione di ogni altra misura cautelare: a) per quanto di ragione, della Nota informativa dell'OSL prot. n. 9103 del 18/12/2014, non notificata al Comune di Succivo, conosciuta solo a seguito del deposito in giudizio il 27/01/2015; b) per quanto di ragione, della delibera O.S.L. n. 114 del 29/12/2014 di presa d'atto; c) per quanto di ragione, della Nota OSL prot. n. 9293 del 29/12/2014; d) per quanto di ragione, della delibera O.S.L. n. 115 del 12/01/2015, del Piano di Estinzione allegato, delle tabelle e dei documenti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresa della Nota OSL prot. n. 00281 del 12/01/2015; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque, lesivo per il Comune di Succivo ed, in subordine, per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di ogni altra misura cautelare, per quanto di ragione, di tutti i suindicati atti impugnati, comunque lesivi per il Comune di Succivo, nonché nei confronti del Ministero dell'Interno, Regione Campania ed altri;
- Successivamente alla proposizione dei suddetti motivi aggiunti, l'OSL, con deliberazione n. 117 del 19/02/2015, pubblicata all'albo on line in data 24/02/2015, sull'errato presupposto che l'ente avesse richiesto l'anticipazione di liquidità ex art. 32 del D.L. 66/2014 onde pagare i crediti vantati dalla Regione Campania, oggetto dell'istanza alla massa passiva prot. n. 493 del 24/01/2013 rigettata dall'OSL con la deliberazione n. 42 del 05/06/2014, richiedeva al Comune l'elenco dei creditori ed il piano dei pagamenti ex D.L. n. 66/2014;
- Tale affermazione è errata e del tutto priva di fondamento, in quanto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 2/10/2014 con la quale l'ente ha richiesto l'anticipazione di liquidità alla Cassa DDPP ex art. 32 del D.L. 66/2014 è chiaramente precisato che detta anticipazione è stata richiesta per pagare debiti di esclusiva competenza della gestione ordinaria del Comune non di competenza della gestione straordinaria di liquidazione, come si evince altresì da attestazione prodotta alla Cassa DDPP con nota prot. n. 6558 del 16/09/2014 a firma del responsabile del Servizio Finanziario e del Sindaco;

Ritenuto di dover tutelare dinanzi al TAR Campania Napoli i diritti e gli interessi di questo Comune mediante proposizione di motivi aggiunti al ricorso RG n. 4367/2014, per l'esecuzione ed ottemperanza del giudicato formatosi sull'Ordinanza Collegiale n. 5851 del 12/11/2014 del Tar Campania, Napoli, Sez. V, non appellata dalle parti resistenti, nonché per la declaratoria di nullità ed inefficacia, previa sospensione e adozione di ogni altra misura cautelare: a) per quanto di ragione, della deliberazione n. 117 del 19/02/2015 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, pubblicata all'Albo in data 24/02/2015, e relative tabelle e documenti ivi allegati e/o richiamati; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivi per il Comune di Succivo ed in subordine per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di ogni altra misura cautelare, per quanto di ragione, di tutti i suindicati atti impugnati, comunque lesivi per il Comune di Succivo, nonché nei confronti del Ministero dell'Interno, Regione Campania ed altri;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
SETTORE: AMMINISTRATIVO-CONTABILE



Visto il preventivo di spesa protocollo n. 2631 del 09/04/2015, dell'avv. Domenico Tessitore, con studio in San Marcellino (CE) alla via Arno n 3;

Ritenuto di dover procedere in merito ;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con atto consiliare n. 40 del 19.10.2001, che all'art. 26, pone in capo al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualsiasi natura e le decisioni di costituzione in giudizio;

Assunto il parere in ordine alla regolarità contabile;

DECRETA

- a) di Conferire incarico legale a tutela degli interessi e diritti di questo ente all'avv. Domenico Tessitore, con studio in San Marcellino (CE) alla via Arno n 3 al fine di proporre impugnativa dinanzi al TAR Campania Napoli mediante proposizione di motivi aggiunti al ricorso RG n. 4367/2014, per l'esecuzione ed ottemperanza del giudicato formatosi sull'Ordinanza Collegiale n. 5851 del 12/11/2014 del Tar Campania, Napoli, Sez. V, non appellata dalle parti resistenti, nonché per la declaratoria di nullità ed inefficacia, previa sospensione e adozione di ogni altra misura cautelare: a) per quanto di ragione, della deliberazione n. 117 del 19/02/2015 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, pubblicata all'Albo in data 24/02/2015, e relative tabelle e documenti ivi allegati e/o richiamati; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivi per il Comune di Succivo ed in subordine per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di ogni altra misura cautelare, per quanto di ragione, di tutti i suindicati atti impugnati, comunque lesivi per il Comune di Succivo, nonché nei confronti del Ministero dell'Interno, Regione Campania ed altri;
 - b) di Stabilire che l'incarico è conferito con specifico mandato sia per l'attività stragiudiziale che per quella giudiziale;
 - c) Che la spesa per la difesa è prevista in euro 6.750,00, di cui euro 6.000,00 per compensi ed euro 750,00 per spese, oltre iva e cap su imponibile, come preventivato con nota prot. 2631 in data 09/04/2015;
 - d) Il legale informerà l'ente circa l'andamento della vertenza e degli sviluppi di causa ;
 - e) Manda la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza ;
- Succivo, li 09/04/2015.

Il Sindaco

Avv. Antonio Tinto

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

in esecuzione del presente decreto, accertatosi, ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, impegna, con il presente atto, la somma di euro 8.362,80 comprensiva di iva cap al lordo della ritenuta d'acconto al titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 03, del redigendo bilancio di previsione 2015, con vincolo definitivo.

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto appone, altresì, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa sopra descritta.

Succivo, li 09 aprile 2015

dott. Salvatore D'Angelo

